

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari

Giudice dell'esecuzione dott.ssa Cristina La Barbera

Procedura di espropriazione immobiliare R.G.Es. n. 197/1997, delegata per le operazioni di vendita all'Avv. Giovanni Maggialetti (Delega n 187/2024), con studio in Palermo, Via Ausonia n. 110

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

SENZA INCANTO

CON MODALITÀ TELEMATICA SINCRONA MISTA

PRIMO ESPERIMENTO DI VENDITA [FONDIARIO]

Il professionista delegato Avv. Giovanni Maggialetti,

- vista l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione con cui si è delegato il compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-*bis* c.p.c., nominando quale gestore della vendita telematica la società Astalegale.net Spa;
- visti gli atti della procedura ed i provvedimenti integrativi e modificativi dell'ordinanza di nomina;
- visti gli artt. 569 e ss. c.p.c.;
- ritenuto necessario fissare la vendita senza incanto sincrona mista del compendio pignorato;
- ritenuto che la vendita è soggetta alla normativa sul credito fondiario e che è stata formulata nei termini istanza *ex* art. 41 T.U.B.;

AVVISA CHE

il giorno 17 aprile 2025 ore 12.00, presso la sala Aste della società Astalegale.net SPA sita in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 103/C, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.spazioaste.it procederà alla **vendita telematica sincrona a partecipazione mista**, nel rispetto dell'ordinanza di delega e della normativa regolamentare di cui all'art. 161 *ter* disp. att. c.p.c., nonché in base al decreto del Ministro della Giustizia 26.02.2015, n. 32, **tramite gestore delle vendite telematiche** Astalegale.net dei beni immobili di seguito descritti:

LOTTO 1 (d1 della perizia): Piena proprietà di appartamento ubicato in Monreale (PA), alla via Salita Sant'Antonino n. 11/A, piano terra e seminterrato; è composto a piano seminterrato da vano scala di accesso al piano terra, composto da un corridoio che disimpegna una stanza da letto con balcone, wc bagno, stanza da letto con balcone con cucina su retro prospetto chiuso a veranda e ripostiglio, confinante a Nord con la via Salita Sant'Antonino, ad Sud con corte interna, a Est con la scalinata di Salita Sant'Antonino e ad Ovest con appartamento complanare ricadente all'interno della stessa particella 2152 (Lotto D2); Censito al NCEU del Comune di Monreale al foglio MU, p.lla 3885 sub 5, Cat. A/2, classe 2, consistenza 3,5 vani, mq 84. rendita € 262,10.

Avv. Giovanni Maggialetti Via Ausonia n. 110 – 90146 Palermo | P.Iva 04329410825 |

| info@maggialettistudiolegale.it | wwwmaggialettistudiolegale.it

PREZZO BASE: € 25.800,00; OFFERTA MINIMA: € 19.350,00 RILANCIO MINIMO € 1.500,00

Stato di occupazione: detenuto da terzi senza alcun titolo;

LOTTO 2 (d2 della perizia) Piena proprietà di appartamento ubicato in Monreale (PA), alla via Salita Sant'Antonino n. 11/C, piano terra composto da ingresso, locale cucina-soggiorno, una piccola camera, ed un disimpegno da cui si accede ad un bagno e ad una stanza da letto con balcone, confinante a Nord con la via Salita Sant'Antonino, ad Sud con corte interna, a Est con appartamento complanare ricadente all'interno della stessa particella 2152 (Lotto D1) e ad Ovest con rampa di accesso al piano seminterrato ricadente all'interno della stessa particella 2152; Censito al NCEU del Comune di Monreale al foglio MU, p.lla 3885 sub 4, cat. A/2, classe 2, consistenza 3,5 vani, mq 74. rendita € 262,10.

PREZZO BASE: € 44.500,00; OFFERTA MINIMA: € 33.375,00 RILANCIO MINIMO € 2.000,00

stato di occupazione: detenuto da terzi senza alcun titolo;

LOTTO 3 (d3 della perizia): Piena proprietà di appartamento ubicato in Monreale (PA), alla via Salita Sant'Antonino n. 11/B, piano primo composto da ingresso, locale cucina-soggiorno, una camera da letto con balcone, bagno e ripostiglio, confinante a Nord con la via Salita Sant'Antonino, ad Sud con corte interna, a Est con appartamento complanare ricadente all'interno della stessa particella 2152 (Lotto D6) e ad Ovest con rampa di accesso al piano seminterrato ricadente all'interno della stessa particella 2152; Censito al NCEU del Comune di Monreale al foglio 3885 sub 6, categoria A/2, classe 2 consistenza 3 vani, 67 mq, rendita € 224,66,

PREZZO BASE: € 50.300,00; OFFERTA MINIMA: € 37.725,00 RILANCIO MINIMO € 2.500,00

Stato di occupazione: libero.

LOTTO 4 (d4 della perizia) Piena proprietà di appartamento ubicato in Monreale (PA), alla via Salita Sant'Antonino n. 11/B, piano secondo composto da cucina-soggiorno, bagno, una camera e una camera da letto con balcone, confinante a Nord con la via Salita Sant'Antonino, ad Sud con corte interna, a Est con appartamento complanare ricadente all'interno della stessa particella 2152 (Lotto D6) e ad Ovest con rampa di accesso al piano seminterrato ricadente all'interno della stessa particella 2152; Censito al NCEU del Comune di Monreale al foglio 3885 sub 8, categoria A/2, classe 2 consistenza 3 vani, 67 mq, rendita € 224,66,

PREZZO BASE: € 42.300,00; OFFERTA MINIMA: € 31.725,00 RILANCIO MINIMO € 2.000,00

Stato di occupazione: libero.

LOTTO 5 (d5 della perizia) Piena proprietà di appartamento ubicato in Monreale (PA), alla via Salita Sant'Antonino n. 11/B, piano terzo composto da cucina-soggiorno con balcone, bagno e camera da letto, confinante a Nord con la via Salita Sant'Antonino, ad Sud con corte interna, a Est con appartamento complanare ricadente all'interno della stessa particella 2152 (Lotto D6) e ad Ovest con rampa di accesso al piano seminterrato ricadente all'interno della stessa particella 2152;

Censito al NCEU del Comune di Monreale al foglio MU p.lla 3885 sub 9, categoria A/2, classe 2, consistenza 2,5 vani, mq 66, rendita catastale € 187,22.

PREZZO BASE: € 35.800,00; OFFERTA MINIMA: € 26.850,00 RILANCIO MINIMO € 2.000,00

Stato di occupazione: libero.

LOTTO 6 (d6 della perizia): Piena proprietà di appartamento ubicato in Monreale (PA), alla via Salita Sant'Antonino n. 16, piano primo, secondo e terzo senza ascensore composto da: piano primo da salone con balcone, camera e bagno, piano secondo da cucina-soggiorno con balcone, bagno e lavanderia, e a piano terzo da una camera da letto matrimoniale, una camera da letto con balcone ed un bagno, confinante a Nord con la via Salita Sant'Antonino, ad Sud con corte interna, a Est con la scalinata di Salita Sant'Antonino e ad Ovest con appartamenti complanari ricadenti all'interno della stessa particella 2152 (Lotti D3, D4 e D5); Censito al NCEU del Comune di Monreale al foglio MU, p.lla 3885 sub. 7, categoria A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, mq 212, rendita catastale € 561,65.

PREZZO BASE: € 169.000,00; OFFERTA MINIMA: € 126.750,00 RILANCIO MINIMO € 8.000,00

Stato di occupazione: occupato da una delle debentrici esegutate

2) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c. (non sono ammesse offerte presentate da procuratori speciali che non siano avvocati). A tal riguardo si precisa che un'eventuale offerta per persona da nominare, a norma dell'art. 579, comma 3 c.p.c., è valida solo se all'avvocato sia stata rilasciata una procura speciale notarile in data antecedente alla vendita. In caso di aggiudicazione per persona da nominare l'avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del soggetto a cui l'immobile deve essere definitivamente intestato ai sensi dell'art. 583 c.p.c.

3) Modalità di presentazione delle offerte

A) Offerta con modalità analogica (cartacea)

L'offerta analogica, in bollo da € 16,00, unitamente al relativo assegno per la cauzione, dovrà essere depositata in busta chiusa, priva di qualsiasi segno di identificazione, a pena di inefficacia, **entro le ore 13.00 del giorno 16 aprile 2025** presso lo studio del Professionista delegato Avv. Giovanni Maggialetti in Palermo via Ausonia n. 110.

A tal fine si rende noto che il deposito potrà essere effettuato presso lo studio sopra indicato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO, con esclusione del sabato. Resta inteso che nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, il deposito potrà essere effettuato dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00.

A cura dell'addetto alla ricezione dell'offerta, saranno annotati sulla busta il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, la data della presentazione della busta, il nome del professionista delegato alle operazioni di vendita, la data fissata per l'esame delle offerte.

L'offerta, in bollo da € 16,00, irrevocabile ai sensi dell'art. 571 c.p.c., dovrà specificare:

- L'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- le generalità dell'offerente con l'indicazione, se persona fisica, del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale, ovvero denominazione, sede legale, partita IVA e identificazione del legale rappresentante se società o altro ente;
- la descrizione, i dati catastali e il numero del lotto dell'immobile per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto, che a pena di inefficacia non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita indicato e, pertanto, dell'offerta minima valida indicata nel presente avviso;
- il modo e il tempo del pagamento del prezzo che non potrà essere superiore a giorni 120;
- la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune di Palermo. In mancanza le comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Palermo;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega nonché di conoscere lo stato di fatto e di diritto del bene così come desumibile dal fascicolo processuale, dispensando gli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica, con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a siffatte incombenze;
- ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.

L'offerente dovrà allegare:

- assegno circolare o vaglia postale non trasferibile intestato a **“Procedura esecutiva rif. 197/1997 con l'indicazione del lotto per cui si partecipa”** pari ad almeno il 10% del prezzo offerto;
- se persona fisica, copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- se persona fisica coniugata in regime di comunione dei beni, fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del coniuge;
- se società o altro ente, visura camerale aggiornata dalla quale risulti la vigenza e i poteri di rappresentanza dell'offerente, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; nel caso in cui la società non abbia nell'oggetto sociale l'acquisto di beni

immobili, sarà necessaria la produzione del verbale di assemblea di delibera alla presentazione di offerta di acquisto e partecipazione ad eventuale gara;

- se si tratta di offerta presentata nell'interesse di un minore, inabilitato o interdetto, dovrà essere allegata l'autorizzazione del Giudice Tutelare o dell'Autorità Giudiziaria competente.

L'offerta sarà inefficace se perverrà oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita (offerta minima efficace) sopra indicato e nel caso di cauzione non versata o versata in modo e/o entità difforme.

Nel caso in cui più soggetti vorranno partecipare, ciascuno *pro quota*, alla vendita di un unico lotto, dovrà essere presentata un'unica offerta con l'indicazione della quota e del diritto per il quale ciascun offerente partecipa.

Nell'ipotesi di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all'offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell'assegno depositato presso lo studio del Professionista delegato.

B) OFFERTA CON MODALITÀ TELEMATICA

GESTORE DELLA VENDITA: ASTALEGALE.NET SPA

L'offerta telematica di acquisto deve essere presentata, **a pena di inefficacia, entro le ore 13.00 del 16 aprile 2025**, tramite il **modulo web “offerta telematica”** messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata, e a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore www.spazioaste.it

L'offerta, sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 12 comma 5° del D.M. n. 32/15, unitamente ai documenti allegati, dovrà essere depositata secondo le indicazioni riportate nel “Manuale Utente” pubblicato sul Portale delle vendite Pubbliche (<http://venditepubbliche.giustizia.it>) inviandola all'indirizzo pec del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e s'intenderà depositata nel momento in cui sarà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Dal momento del deposito l'offerta è irrevocabile ai sensi dell'art. 571 c.p.c.

Non è allo stato ammessa la trasmissione dell'offerta ai sensi dell'art. 12 comma 4° D.M. n. 32/15 a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica.

Il presentatore dell'offerta telematica deve, a pena d'invalidità della stessa, coincidere con l'offerente (o con uno degli offerenti nell'ipotesi di offerta formulata congiuntamente da più persone).

A norma degli artt. 12 ss. del D.M. 32/15 l'offerta per la vendita telematica, con bollo virtuale da € 16,00 da pagarsi a mezzo carta di credito o bonifico bancario tramite il servizio “pagamento di bolli digitali” presente sul Portale dei servizi Telematici <https://pst.giustizia.it>, deve contenere:

- i dati identificativi dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita) con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA. Ai sensi dell'art. 12 n. 2 del D.M. 32/15 se l'offerente risiede fuori dallo Stato Italiano ed è, dunque, privo di codice fiscale, dovrà indicare il codice fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo;
- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero del lotto e la descrizione del bene;
- l'indicazione del referente della procedura;
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto e il termine per il versamento del saldo prezzo e delle spese;
- l'importo della cauzione versata, che non potrà essere inferiore al 10% del prezzo offerto;
- la data, l'ora, il numero di CRO o di TRN del bonifico effettuato per la cauzione e il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma. **Il bonifico deve indicare la causale “versamento cauzione con l'indicazione del lotto per cui si partecipa.** Ai fini della validità dell'offerta il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta (ovvero l'accredito entro il giorno precedente l'udienza di vendita telematica). Ove la cauzione – versata mediante bonifico bancario entro e non oltre il suddetto termine – non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell'apertura della busta, l'offerta sarà esclusa. **La cauzione, pari almeno al 10% del prezzo offerto, dovrà essere versata a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato a Procedura Esecutiva rif. Ese imm. 197/1997 intrattenuto presso Credem SPA e recante codice iban IT51 Y030 3204 6050 1000 0213 763;**
- indirizzo di posta elettronica certificata e numero di cellulare al quale ricevere le comunicazioni previste.

L'offerente dovrà allegare gli stessi documenti elencati al presente avviso per l'offerta analogica, oltre la copia del bonifico eseguito a titolo di cauzione (in luogo dell'assegno), in forma di documento informatico o di copia informatica anche per immagine, privi di elementi attivi.

Se l'offerta è presentata da più persone dovrà essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura dovrà essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e potrà essere allegata anche in copia per immagine.

L'offerta sarà inefficace se risulterà depositata oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita previsto per ciascun lotto (offerta minima efficace) e nel caso di cauzione non versata o versata in misura inferiore.

S'intende per cauzione non versata anche la cauzione che non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell'apertura della busta.

In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita mediante bonifico, con identica modalità di pagamento, a favore dello stesso conto da cui è pervenuta la somma accreditata, da indicarsi all'interno dell'offerta.

4) Istanze di assegnazione

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quello dell'offerente, somma che potrebbe essere superiore anche al prezzo base fissato per l'esperimento della presente vendita). Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.

5) Celebrazione della vendita

La vendita telematica sincrona a partecipazione mista avrà luogo **il giorno 17 aprile 2025 alle ore 12.00** presso la Sala Aste di Astalegale.net SPA sita in Palermo, Via P.pe di Belmonte n. 103/C, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.spazioaste.it

A) In presenza di offerte analogiche, il professionista delegato procederà all'apertura delle buste e all'inserimento nella piattaforma del gestore;

B) Coloro che hanno scelto la presentazione telematica dell'offerta, dovranno partecipare online ovunque si trovino, esclusivamente tramite l'area riservata del sito www.spazioaste.it accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, sulla casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta ed ivi indicata. A tal fine gli stessi riceveranno, altresì, almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, dal gestore della vendita telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta ovvero tramite un sms al numero di telefonia mobile indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale.

Si precisa che sarà cura del professionista delegato verificare la validità delle offerte presentate, anche per quanto attiene alla cauzione versata, sia telematiche che analogiche, la completezza della documentazione richiesta e procedere alla successiva abilitazione di ciascun offerente alla partecipazione alla vendita.

Coloro che hanno presentato offerta telematica parteciperanno alle operazioni di vendita con le medesime modalità, accedendo al portale con le credenziali fornite dal gestore ed effettuando i rilanci attraverso lo stesso.

Coloro che hanno presentato offerta su supporto analogico parteciperanno alle operazioni di vendita comparendo all'indirizzo indicato dinanzi al professionista delegato che riporterà nel portale i rilanci rendendoli visibili ai partecipanti con modalità telematica.

Qualora, in base a quanto disposto dall'art. 161-*bis* disp. att. c.p.c., sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo stesso può essere disposto solo con il consenso del creditore procedente e dei creditori intervenuti nonché degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso non oltre il momento dell'inizio della vendita sincrona mista e non prima dell'apertura delle offerte criptate e analogiche al fine dell'identificazione dell'offerente. Il delegato è, altresì, autorizzato a sospendere la vendita sincrona mista solo previo provvedimento in tal senso emesso dal Giudice dell'esecuzione e a non celebrare la vendita sincrona mista quando il creditore procedente e i creditori intervenuti abbiano espressamente rinunciato all'espropriazione con atto scritto previamente depositato in cancelleria. Si sottolinea che l'istanza di sospensione volontaria della procedura esecutiva, a norma dell'art. 624-*bis* c.p.c., è ammissibile soltanto se proposta almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto.

Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 32/2015.

§§§§

In caso di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti a una gara sull'offerta più alta, partendo come prezzo base dal valore dell'offerta più alta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l'aggiudicazione il termine indicato dell'offerente per il pagamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte saranno ritenute valide nonché gli offerenti analogici, presenti personalmente in Sala Aste avanti il professionista delegato, le cui offerte saranno anch'esse ritenute valide e/o efficaci.

La gara, che si svolgerà in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni per l'esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti online e/o presenti personalmente, che siano stati ammessi alla gara sincrona mista.

Al riguardo, si precisa quanto segue:

In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione *ex art.* 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell'art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l'offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l'esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell'art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente, somma quest'ultima che potrebbe anche superare il prezzo base dell'esperimento di vendita) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l'aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo. **Ai fini dell'individuazione della migliore offerta**, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l'aggiudicazione il termine indicato dall'offerente per il pagamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza.

In caso di adesione alla gara, l'offerta in aumento non potrà essere inferiore a:

- € 1.500,00 per il lotto 1;
- € 2.000,00 per il lotto 2;
- € 2.500,00 per il lotto 3;
- € 2.000,00 per il lotto 4;
- € 2.000,00 per il lotto 5;
- € 8.000,00 per il lotto 6.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicazione verrà disposta in favore di colui che avrà presentato l'offerta in aumento più elevata, non seguita da ulteriori offerte nell'arco di 2 minuti successivi, fatte salve le precisazioni per l'eventuale ipotesi di presentazione di istanze di assegnazione. Ed infatti, qualora, all'esito della gara, il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l'aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell'art. 590 *bis* c.p.c.), contenenti l'offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell'art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi

diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente). Laddove invece il prezzo offerto all'esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell'immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l'aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione.

In caso di presentazione di un'unica offerta valida e/o efficace, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l'aggiudicazione in favore dell'unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 590 *bis* c.p.c., contenenti l'offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell'art. 506, comma 1, c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente).

§§§§§

Si avverte che nell'ipotesi in cui, in presenza di un'unica offerta di importo inferiore rispetto al prezzo base stabilito nell'avviso di vendita, sia pervenuta istanza di assegnazione dei beni o si ravvisi la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un nuovo tentativo di vendita, ovvero ancora, in presenza di una pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara, oppure, pur partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base, l'Ufficio si riserva di non far luogo ad aggiudicazione.

6) Fase successiva all'aggiudicazione

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario, entro il termine indicato nell'offerta d'acquisto o, in difetto d'indicazione, entro giorni centoventi dall'aggiudicazione (termine soggetto alla sospensione feriale dall'1 al 31 agosto), dovrà versare la parte del saldo prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione), secondo gli importi e le modalità che gli verranno specificati dal professionista delegato. A tal fine, **trattandosi di vendita soggetta alla normativa sul credito fondiario**, il professionista delegato inviterà la banca o l'istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto, entro dieci giorni dall'aggiudicazione stessa, il proprio complessivo credito e a fornire anche il codice IBAN del conto su cui accreditare il saldo prezzo, in modo da consentire all'aggiudicatario di conoscere l'importo da versare direttamente a tale banca o istituto, nei limiti del credito assistito dal privilegio fondiario; nei dieci giorni successivi il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario la parte di saldo prezzo da versare direttamente al fondiario che dovrà avvenire entro e non oltre il suddetto termine massimo di 120 giorni dall'aggiudicazione o nel minor termine indicato nell'offerta di acquisto. Si precisa che, sempre nei limiti del credito

assistito da privilegio, al creditore fondiario potrà essere versato un importo non superiore all'80% del saldo prezzo, mentre il restante 20% dovrà essere versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili. Tale comunicazione conterrà, pertanto, le coordinate IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali effettuare i suddetti versamenti, ovvero le modalità di intestazione dell'assegno circolare non trasferibile. Ove nel termine di 20 giorni decorrenti dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario non riceva detta comunicazione, lo stesso è legittimato a versare, comunque sempre entro e non oltre il suddetto termine di 120 giorni dall'aggiudicazione o nel minor termine indicato nell'offerta di acquisto, il saldo prezzo direttamente sul conto intestato a **Procedura Esecutiva rif. Ese imm. 197/1997 intrattenuto presso Credem SPA e recante codice iban IT51 Y030 3204 6050 1000 0213 763 con la causale "Proc. Esec. Imm. n. 197/1997 versamento saldo prezzo con l'indicazione del lotto aggiudicato"**, ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a **"Procedura Esecutiva rif. Ese imm. 197/1997 – saldo prezzo con l'indicazione del lotto aggiudicato"**, da consegnare al professionista delegato.

Entro il medesimo termine massimo di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione o nel minor termine indicato nell'offerta di acquisto, dovrà altresì versare i diritti e le spese di trasferimento nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a **Procedura Esecutiva rif. Ese imm. 197/1997 intrattenuto presso Credem SPA e recante codice iban IT51 Y030 3204 6050 1000 0213 763 con la causale "Proc. Esec. Imm. n. 197/1997 versamento spese con l'indicazione del lotto aggiudicato"** ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a **"a "Procedura Esecutiva rif. Ese imm. 197/1997 – spese con l'indicazione del lotto aggiudicato"** da consegnare al professionista delegato.

Nel caso di bonifico bancario il termine di versamento del saldo prezzo e delle spese si intenderà rispettato con l'accredito sul conto della procedura.

Nell'ipotesi di mancato rispetto dei superiori termini, il Giudice dell'esecuzione dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c.

Il Delegato precisa che, solo all'esito dell'esperimento di vendita e tenuto conto dell'imposizione fiscale relativa al trasferimento immobiliare, anche in considerazione delle agevolazioni di acquisto eventualmente richieste dall'aggiudicatario, qualora ritenga evidente che sia sufficiente una somma inferiore alla suddetta soglia prudenziale del 15%, potrà ridurre la misura percentuale delle spese di trasferimento a carico dell'aggiudicatario. In ogni caso, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura comunicatagli dal delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r.), pena la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 585 c.p.c., si fa presente che vi è la possibilità per i partecipanti alle aste di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70%-80% del valore dell'immobile a tassi e condizioni prestabiliti da ogni singola banca e che l'elenco delle banche aderenti a tale iniziativa è disponibile sul sito www.abi.it. Si invita, pertanto, a contattare la sede delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, in relazione alle quali denominazione, ubicazione e recapiti telefonici sono reperibili presso il sito internet suindicato.

7) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell'offerta (sia telematica che analogica/cartacea) e la partecipazione alla vendita presuppongono l'integrale conoscenza dell'ordinanza di delega (così come eventualmente integrata e/o modificata con le disposizioni emesse con le circolari dei Giudici dell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Palermo), dell'avviso di vendita, della perizia di stima e di ogni altra informazione inerente alle modalità e condizioni della vendita, nonché lo stato di fatto e di diritto del bene staggito, come desumibili dal fascicolo processuale.

8) In ordine alla dotazione o meno degli attestati di qualificazione e di certificazione energetica e alla conformità agli impianti, si rimanda a quanto sul punto eventualmente riportato nella perizia a firma dell'esperto stimatore, con espressa avvertenza che resta a carico dell'aggiudicatario, a tal fine dichiaratosi edotto in seno all'offerta dei contenuti dell'ordinanza di vendita e delle descrizioni contenute nell'elaborato peritale in ordine agli impianti ed avendo esplicitamente dispensato dalla relativa produzione la procedura esecutiva, l'onere di dotare l'immobile sia della certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica.

9) Regolarità urbanistica ed edilizia

Con riferimento alla verifica sulla sanabilità delle difformità riscontrate sugli immobili o modifiche presenti e sulla vigente normativa urbanistica ed edilizia, **si rimanda alla relazione di stima** predisposta dall'esperto Ing. Giovanni Vella ove è stato rilevato anche quanto di seguito indicato e

Lotto 1 (D1)

In riferimento alla liceità del fabbricato di cui l'immobile è parte, dalle verifiche effettuate presso il Settore Edilizia Privata del Comune di Monreale (PA), si rileva che per la realizzazione dello stesso è stata rilasciata in data 21/06/1989 la Concessione Edilizia n. 50 a nome delle debentrici eseguite. Successivamente all'inizio dei lavori (iniziati il 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale), e precisamente in data 15/04/1992, come rilevabile dagli atti allegati alla prefata Concessione, veniva protocollata istanza di richiesta di autorizzazione in "Variante al progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 01/06/1989" assunta al prot. 849 del settore Urbanistica del Comune di Monreale. La Commissione Edilizia nella seduta del 29/11/1994 esprimeva parere favorevole al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione in Variante. A seguito di tale parere favorevole, dalla verifica degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50, e dalle ulteriori verifiche effettuate presso il settore Edilizia Privata di Monreale, non risulta essere stata rilasciata alcuna Concessione in Variante. All'interno del fascicolo della Concessione

Edilizia n. 50/89 risultano presenti altresì, due note dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo. Nella prima, rilasciata in data 24/06/1989 con prot. 13460 si restituiva una copia del progetto "munito della attestazione dell'avvenuta presentazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/11/1982 n. 135 e dell'art. 4 della L. 5/11/1971 n. 1086" (non rinvenuta all'interno del fascicolo). Con la seconda nota del 26/11/1993, prot. 28558, rilasciata ai sensi dell'art. 28 della L. 02/02/74 n. 64, dell'art. 8 della L.R. 135/82 e dell'art. 2 della L.R. 20/87, visto il deposito della relazione a strutture ultimate redatta in data 30/09/1992 dal Direttore dei Lavori, veniva certificato dall'Ufficio che "i lavori in oggetto non danno luogo ad osservazioni in ordine alla L. 64/74" Si rileva altresì che, all'interno del fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 non è stata rinvenuta copia della comunicazione di fine lavori. Come detto in precedenza, la Concessione Edilizia è stata rilasciata in data 21/06/1989 e nella stessa è specificato che i lavori dovranno essere iniziati ed ultimati entro i termini massimi di cui all'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) e dell'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. In particolare, dette norme prevedono che "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. [...] Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata." Dalla lettura degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale, e pertanto entro un anno dalla data di rilascio della Concessione (21/06/1989). Diversamente, per quanto concerne la comunicazione di fine lavori, la stessa non è presente nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89. Ulteriore riscontro è stato eseguito all'Ufficio del Genio Civile di Palermo, presso il quale in data 03/07/2019 lo scrivente protocollava istanza di accesso atti del fascicolo n. 1300/89 relativo al fabbricato di cui l'immobile è parte. Tale ricerca, finalizzata alla visione della documentazione presente, con particolare riguardo alla relazione a strutture ultimate, redatta in data 30/09/1992 dall'Arch. Romano, non ha prodotto risultati in quanto il fascicolo, seppur esistente, è risultato non reperibile, come da nota trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile a mezzo PEC. In considerazione di quanto sopra, non è stato possibile determinare la data di fine lavori; l'unico documento ufficiale, menzionato nell'Attestazione di deposito ex L.R. 135/82 del 26/11/1993, prot. 28558 del Genio Civile di Palermo, è la data di redazione della Relazione a Strutture Ultimate del 30/09/1992, data successiva al termine di tre anni, previsti sia dall'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) che dall'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. Pertanto il fabbricato, ad eccezione della parte strutturale in c.a., incluse le fondazioni (ultimati presumibilmente prima della scadenza dei tre anni, essendo stata redatta la relazione a strutture ultimate tre mesi dopo la scadenza dei termini previsti pari a tre anni dalla data di rilascio della Concessione) è da ritenersi realizzato in assenza di titolo autorizzativo, atteso che non è stata riscontrata la presenza di altre Concessioni Edilizie, oltre la Concessione Edilizia n. 50 del 21/06/1989. Infine si rileva che durante il sopralluogo del 29/03/2019 dichiarava che la Concessione Edilizia era stata rilasciata senza il dovuto parere della Soprintendenza. Avendo riscontrato che nella Concessione Edilizia n. 50/89 non veniva indicata nessuna autorizzazione da parte della Soprintendenza di Palermo, lo scrivente effettuava ulteriori riscontri presso la stessa Soprintendenza di Palermo. Con il D.A. n° 2386 del 26/09/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 15/12/1990, Parte I n. 56, unitamente al relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'Albo Pretorio del Comune di Monreale (PA) in data 20/12/1988 (data di decorrenza del vincolo secondo la Soprintendenza di Palermo), buona parte del territorio di Monreale (PA) veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39. In forza di quanto sopra la Concessione

Edilizia n. 50/89 è stata rilasciata dal Comune di Monreale senza richiedere preventivamente il N.O. dovuto da parte della Soprintendenza per la presenza del vincolo paesaggistico vigente a far data dal 20/12/1988.

Lotto 2 (D2)

In riferimento alla liceità del fabbricato di cui l'immobile è parte, dalle verifiche effettuate presso il Settore Edilizia Privata del Comune di Monreale (PA), si rileva che per la realizzazione dello stesso è stata rilasciata in data 21/06/1989 la Concessione Edilizia n. 50 a nome delle debtrici esegutate, proprietarie del terreno. Successivamente all'inizio dei lavori (iniziati il 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale), e precisamente in data 15/04/1992, come rilevabile dagli atti allegati alla prefata Concessione, veniva protocollata istanza di richiesta di autorizzazione in "Variante al progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 01/06/1989" assunta al prot. 849 del settore Urbanistica del Comune di Monreale. La Commissione Edilizia nella seduta del 29/11/1994 esprimeva parere favorevole al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione in Variante. A seguito di tale parere favorevole, dalla verifica degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50, e dalle ulteriori verifiche effettuate presso il settore Edilizia Privata di Monreale, non risulta essere stata rilasciata alcuna Concessione in Variante. All'interno del fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 risultano presenti altresì, due note dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo. Nella prima, rilasciata in data 24/06/1989 con prot. 13460 si restituiva una copia del progetto "munito della attestazione dell'avvenuta presentazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/11/1982 n. 135 e dell'art. 4 della L. 5/11/1971 n. 1086" (non rinvenuta all'interno del fascicolo). Con la seconda nota del 26/11/1993, prot. 28558, rilasciata ai sensi dell'art. 28 della L. 02/02/74 n. 64, dell'art. 8 della L.R. 135/82 e dell'art. 2 della L.R. 20/87, visto il deposito della relazione a strutture ultimate redatta in data 30/09/1992 dal Direttore dei Lavori, veniva certificato dall'Ufficio che "i lavori in oggetto non danno luogo ad osservazioni in ordine alla L. 64/74" (All. 5i). Si rileva altresì che, all'interno del fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 non è stata rinvenuta copia della comunicazione di fine lavori. Come detto in precedenza, la Concessione Edilizia è stata rilasciata in data 21/06/1989 e nella stessa è specificato che i lavori dovranno essere iniziati ed ultimati entro i termini massimi di cui all'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) e dell'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. In particolare, dette norme prevedono che "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. [...] Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata." Dalla lettura degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale, e pertanto entro un anno dalla data di rilascio della Concessione (21/06/1989). Diversamente, per quanto concerne la comunicazione di fine lavori, la stessa non è presente nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89. Ulteriore riscontro è stato eseguito all'Ufficio del Genio Civile di Palermo, presso il quale in data 03/07/2019 lo scrivente protocollava istanza di accesso atti del fascicolo n. 1300/89 relativo al fabbricato di cui l'immobile è parte. Tale ricerca, finalizzata alla visione della documentazione presente, con particolare riguardo alla relazione a strutture ultimate, redatta in data 30/09/1992 dall'Arch. Romano, non ha prodotto risultati in quanto il fascicolo, seppur esistente, è risultato non reperibile, come da nota trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile a mezzo PEC. In considerazione di quanto sopra, non è stato possibile determinare la data di fine lavori, l'unico documento ufficiale, menzionato nell'Attestazione di deposito ex L.R. 135/82 del 26/11/1993, prot. 28558 del Genio Civile di Palermo, è la data di redazione della Relazione a Strutture Ultimate del 30/09/1992, data

successiva al termine di tre anni, previsti sia dall'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) che dall'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. Pertanto il fabbricato, ad eccezione della parte strutturale in c.a., incluse le fondazioni (ultimati presumibilmente prima della scadenza dei tre anni, essendo stata redatta la relazione a strutture ultimate tre mesi dopo la scadenza dei termini previsti pari a tre anni dalla data di rilascio della Concessione) è da ritenersi realizzato in assenza di titolo autorizzativo, atteso che non è stata riscontrata la presenza di altre Concessioni Edilizie, oltre la Concessione Edilizia n. 50 del 21/06/1989. Inoltre dalla lettura degli atti relativi alla Concessione Edilizia n. 50/89 si rileva che tutto il piano seminterrato risulta interessato da atto di vincolo di non edificazione e di vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 19 del 31/03/1972 redatto dal Notaio Leoluca Crescimanno, e registrato al proprio repertorio al n. 39465 del 06/06/1989. Infine si rileva che durante il sopralluogo del 29/03/2019 dichiarava che la Concessione Edilizia era stata rilasciata senza il dovuto parere della Soprintendenza. Avendo riscontrato che nella Concessione Edilizia n. 50/89 non veniva indicata nessuna autorizzazione da parte della Soprintendenza di Palermo, lo scrivente effettuava ulteriori riscontri presso la stessa Soprintendenza di Palermo. Con il D.A. n° 2386 del 26/09/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 15/12/1990, Parte I n. 56, unitamente al relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'Albo Pretorio del Comune di Monreale (PA) in data 20/12/1988 (data di decorrenza del vincolo secondo la Soprintendenza di Palermo), buona parte del territorio di Monreale (PA) veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39. In forza di quanto sopra la Concessione Edilizia n. 50/89 è stata rilasciata dal Comune di Monreale senza richiedere preventivamente il N.O. dovuto da parte della Soprintendenza per la presenza del vincolo paesaggistico vigente a far data dal 20/12/1988.

Lotto 3 (D3)

In riferimento alla liceità del fabbricato di cui l'immobile è parte, dalle verifiche effettuate presso il Settore Edilizia Privata del Comune di Monreale (PA), si rileva che per la realizzazione dello stesso è stata rilasciata in data 21/06/1989 la Concessione Edilizia n. 50 a nome delle debitrice esecutate, proprietarie del terreno. Successivamente all'inizio dei lavori (iniziati il 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale vedi), e precisamente in data 15/04/1992, come rilevabile dagli atti allegati alla prefata Concessione, veniva protocollata istanza di richiesta di autorizzazione in "Variante al progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 01/06/1989" assunta al prot. 849 del settore Urbanistica del Comune di Monreale. La Commissione Edilizia nella seduta del 29/11/1994 esprimeva parere favorevole al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione in Variante. A seguito di tale parere favorevole, dalla verifica degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50, e dalle ulteriori verifiche effettuate presso il settore Edilizia Privata di Monreale, non risulta essere stata rilasciata alcuna Concessione in Variante. All'interno del fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 risultano presenti altresì, due note dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo. Nella prima, rilasciata in data 24/06/1989 con prot. 13460 si restituiva una copia del progetto "munito della attestazione dell'avvenuta presentazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/11/1982 n. 135 e dell'art. 4 della L. 5/11/1971 n. 1086" (non rinvenuta all'interno del fascicolo). Con la seconda nota del 26/11/1993, prot. 28558, rilasciata ai sensi dell'art. 28 della L. 02/02/74 n. 64, dell'art. 8 della L.R. 135/82 e dell'art. 2 della L.R. 20/87, visto il deposito della relazione a strutture ultimate redatta in data 30/09/1992 dal Direttore dei Lavori, veniva certificato dall'Ufficio che "i lavori in oggetto non danno luogo ad osservazioni in ordine alla L. 64/74". Si rileva altresì che, all'interno del fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 non è stata rinvenuta copia della comunicazione di fine lavori. Come detto in precedenza, la Concessione Edilizia è stata rilasciata in data 21/06/1989 e nella stessa è specificato che i lavori dovranno essere iniziati ed ultimati entro i termini massimi di cui all'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) e dell'art. 36 della L.R. n. 71 del

27/12/1978. In particolare, dette norme prevedono che “Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. [...] Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.” Dalla lettura degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale, e pertanto entro un anno dalla data di rilascio della Concessione (21/06/1989). Diversamente, per quanto concerne la comunicazione di fine lavori, la stessa non è presente nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89. Ulteriore riscontro è stato eseguito all’Ufficio del Genio Civile di Palermo, presso il quale in data 03/07/2019 lo scrivente protocollava istanza di accesso atti del fascicolo n. 1300/89 relativo al fabbricato di cui l’immobile è parte. Tale ricerca, finalizzata alla visione della documentazione presente, con particolare riguardo alla relazione a strutture ultimate, redatta in data 30/09/1992 dall’Arch. Romano, non ha prodotto risultati in quanto il fascicolo, seppur esistente, è risultato non reperibile, come da nota trasmessa dall’Ufficio del Genio Civile a mezzo PEC. In considerazione di quanto sopra, non è stato possibile determinare la data di fine lavori; l’unico documento ufficiale, menzionato nell’Attestazione di deposito ex L.R. 135/82 del 26/11/1993, prot. 28558 del Genio Civile di Palermo, è la data di redazione della Relazione a Strutture Ultimate del 30/09/1992, data successiva al termine di tre anni, previsti sia dall’art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) che dall’art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. Pertanto il fabbricato, ad eccezione della parte strutturale in c.a., incluse le fondazioni (ultimati presumibilmente prima della scadenza dei tre anni, essendo stata redatta la relazione a strutture ultimate tre mesi dopo la scadenza dei termini previsti pari a tre anni dalla data di rilascio della Concessione) è da ritenersi realizzato in assenza di titolo autorizzativo, atteso che non è stata riscontrata la presenza di altre Concessioni Edilizie oltre la Concessione Edilizia n. 50 del 21/06/1989. Inoltre dalla lettura degli atti relativi alla Concessione Edilizia n. 50/89 si rileva che tutto il piano seminterrato risulta interessato da atto di vincolo di non edificazione e di vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 19 del 31/03/1972 redatto dal Notaio Leoluca Crescimanno, e registrato al proprio repertorio al n. 39465 del 06/06/1989. Infine si rileva che durante il sopralluogo del 29/03/2019 dichiarava che la Concessione Edilizia era stata rilasciata senza il dovuto parere della Soprintendenza. Avendo riscontrato che nella Concessione Edilizia n. 50/89 non veniva indicata nessuna autorizzazione da parte della Soprintendenza di Palermo, lo scrivente effettuava ulteriori riscontri presso la stessa Soprintendenza di Palermo. Con il D.A. n° 2386 del 26/09/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 15/12/1990, Parte I n. 56, unitamente al relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all’Albo Pretorio del Comune di Monreale (PA) in data 20/12/1988 (data di decorrenza del vincolo secondo la Soprintendenza di Palermo), buona parte del territorio di Monreale (PA) veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 1 della L. 1497/39. In forza di quanto sopra la Concessione Edilizia n. 50/89 è stata rilasciata dal Comune di Monreale senza richiedere preventivamente il N.O. dovuto da parte della Soprintendenza per la presenza del vincolo paesaggistico vigente a far data dal 20/12/1988.

Lotto 4 (D4)

In riferimento alla liceità del fabbricato di cui l’immobile è parte, dalle verifiche effettuate presso il Settore Edilizia Privata del Comune di Monreale (PA), si rileva che per la realizzazione dello stesso è stata rilasciata in data 21/06/1989 la Concessione Edilizia n. 50 a nome delle debitrice esegutate, proprietarie del terreno. Successivamente all’inizio dei lavori (iniziati il 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale), e

precisamente in data 15/04/1992, come rilevabile dagli atti allegati alla prefata Concessione, veniva protocollata istanza di richiesta di autorizzazione in "Variante al progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 01/06/1989" assunta al prot. 849 del settore Urbanistica del Comune di Monreale. La Commissione Edilizia nella seduta del 29/11/1994 esprimeva parere favorevole al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione in Variante. A seguito di tale parere favorevole, dalla verifica degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50, e dalle ulteriori verifiche effettuate presso il settore Edilizia Privata di Monreale, non risulta essere stata rilasciata alcuna Concessione in Variante. All'interno del fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 risultano presenti altresì, due note dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo. Nella prima, rilasciata in data 24/06/1989 con prot. 13460 si restituiva una copia del progetto "munito della attestazione dell'avvenuta presentazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/11/1982 n. 135 e dell'art. 4 della L. 5/11/1971 n. 1086" (non rinvenuta all'interno del fascicolo). Con la seconda nota del 26/11/1993, prot. 28558, rilasciata ai sensi dell'art. 28 della L. 02/02/74 n. 64, dell'art. 8 della L.R. 135/82 e dell'art. 2 della L.R. 20/87, visto il deposito della relazione a strutture ultimate redatta in data 30/09/1992 dal Direttore dei Lavori, veniva certificato dall'Ufficio che "i lavori in oggetto non danno luogo ad osservazioni in ordine alla L. 64/74" (All. 5i). Si rileva altresì che, all'interno del fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 non è stata rinvenuta copia della comunicazione di fine lavori. Come detto in precedenza, la Concessione Edilizia è stata rilasciata in data 21/06/1989 e nella stessa è specificato che i lavori dovranno essere iniziati ed ultimati entro i termini massimi di cui all'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) e dell'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. In particolare, dette norme prevedono che "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. [...] Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata." Dalla lettura degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale, e pertanto entro un anno dalla data di rilascio della Concessione (21/06/1989). Diversamente, per quanto concerne la comunicazione di fine lavori, la stessa non è presente nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89. Ulteriore riscontro è stato eseguito all'Ufficio del Genio Civile di Palermo, presso il quale in data 03/07/2019 lo scrivente protocollava istanza di accesso atti del fascicolo n. 1300/89 relativo al fabbricato di cui l'immobile è parte. Tale ricerca, finalizzata alla visione della documentazione presente, con particolare riguardo alla relazione a strutture ultimate, redatta in data 30/09/1992 dall'Arch. Romano, non ha prodotto risultati in quanto il fascicolo, seppur esistente, è risultato non reperibile, come da nota trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile a mezzo PEC. In considerazione di quanto sopra, non è stato possibile determinare la data di fine lavori; l'unico documento ufficiale, menzionato nell'Attestazione di deposito ex L.R. 135/82 del 26/11/1993, prot. 28558 del Genio Civile di Palermo, è la data di redazione della Relazione a Strutture Ultimate del 30/09/1992, data successiva al termine di tre anni, previsti sia dall'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) che dall'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. Pertanto il fabbricato, ad eccezione della parte strutturale in c.a., incluse le fondazioni (ultimati presumibilmente prima della scadenza dei tre anni, essendo stata redatta la relazione a strutture ultimate tre mesi dopo la scadenza dei termini previsti pari a tre anni dalla data di rilascio della Concessione) è da ritenersi realizzato in assenza di titolo autorizzativo, atteso che non è stata riscontrata la presenza di altre Concessioni Edilizie, oltre la Concessione Edilizia n. 50 del 21/06/1989. Inoltre dalla lettura degli atti relativi alla Concessione Edilizia n. 50/89 si rileva che tutto il piano seminterrato risulta interessato da atto di vincolo di non edificazione e di vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell'art.

40 della L.R. n. 19 del 31/03/1972 redatto dal Notaio Leoluca Crescimanno, e registrato al proprio repertorio al n. 39465 del 06/06/1989. Infine si rileva che durante il sopralluogo del 29/03/2019 dichiarava che la Concessione Edilizia era stata rilasciata senza il dovuto parere della Soprintendenza. Avendo riscontrato che nella Concessione Edilizia n. 50/89 non veniva indicata nessuna autorizzazione da parte della Soprintendenza di Palermo, lo scrivente effettuava ulteriori riscontri presso la stessa Soprintendenza di Palermo. Con il D.A. n° 2386 del 26/09/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 15/12/1990, Parte I n. 56, unitamente al relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'Albo Pretorio del Comune di Monreale (PA) in data 20/12/1988

(data di decorrenza del vincolo secondo la Soprintendenza di Palermo), buona parte del territorio di Monreale (PA) veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39. In forza di quanto sopra la Concessione Edilizia n. 50/89 è stata rilasciata dal Comune di Monreale senza richiedere preventivamente il N.O. dovuto da parte della Soprintendenza per la presenza del vincolo paesaggistico vigente a far data dal 20/12/1988.

Lotto 5 (D5)

In riferimento alla liceità del fabbricato di cui l'immobile è parte, dalle verifiche effettuate presso il Settore Edilizia Privata del Comune di Monreale (PA), si rileva che per la realizzazione dello stesso è stata rilasciata in data 21/06/1989 la Concessione Edilizia n. 50 a nome delle debentrici eseguite. Successivamente all'inizio dei lavori (iniziati il 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale) e precisamente in data 15/04/1992, come rilevabile dagli atti allegati alla prefata Concessione, veniva protocollata istanza di richiesta di autorizzazione in "Variante al progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 01/06/1989" assunta al prot. 849 del settore Urbanistica del Comune di Monreale. La Commissione Edilizia nella seduta del 29/11/1994 esprimeva parere favorevole al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione in Variante. A seguito di tale parere favorevole, dalla verifica degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50, e dalle ulteriori verifiche effettuate presso il settore Edilizia Privata di Monreale, non risulta essere stata rilasciata alcuna Concessione in Variante. All'interno del fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 risultano presenti altresì, due note dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo. Nella prima, rilasciata in data 24/06/1989 con prot. 13460 si restituiva una copia del progetto "munito della attestazione dell'avvenuta presentazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/11/1982 n. 135 e dell'art. 4 della L. 5/11/1971 n. 1086" (non rinvenuta all'interno del fascicolo). Con la seconda nota del 26/11/1993, prot. 28558, rilasciata ai sensi dell'art. 28 della L. 02/02/74 n. 64, dell'art. 8 della L.R. 135/82 e dell'art. 2 della L.R. 20/87, visto il deposito della relazione a strutture ultimate redatta in data 30/09/1992 dal Direttore dei Lavori, veniva certificato dall'Ufficio che "i lavori in oggetto non danno luogo ad osservazioni in ordine alla L. 64/74". Si rileva altresì che, all'interno del fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 non è stata rinvenuta copia della comunicazione di fine lavori. Come detto in precedenza, la Concessione Edilizia è stata rilasciata in data 21/06/1989 e nella stessa è specificato che i lavori dovranno essere iniziati ed ultimati entro i termini massimi di cui all'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) e dell'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. In particolare, dette norme prevedono che "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. [...] Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata." Dalla lettura degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 21/07/1989 come da comunicazione assunta

al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale, e pertanto entro un anno dalla data di rilascio della Concessione (21/06/1989). Diversamente, per quanto concerne la comunicazione di fine lavori, la stessa non è presente nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89. Ulteriore riscontro è stato eseguito all'Ufficio del Genio Civile di Palermo, presso il quale in data 03/07/2019 lo scrivente protocollava istanza di accesso atti del fascicolo n. 1300/89 relativo al fabbricato di cui l'immobile è parte. Tale ricerca, finalizzata alla visione della documentazione presente, con particolare riguardo alla relazione a strutture ultimate, redatta in data 30/09/1992 dall'Arch. Romano, non ha prodotto risultati in quanto il fascicolo, seppur esistente, è risultato non reperibile, come da nota trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile a mezzo PEC. In considerazione di quanto sopra, non è stato possibile determinare la data di fine lavori; l'unico documento ufficiale, menzionato nell'Attestazione di deposito ex L.R. 135/82 del 26/11/1993, prot. 28558 del Genio Civile di Palermo, è la data di redazione della Relazione a Strutture Ultimate del 30/09/1992, data successiva al termine di tre anni, previsti sia dall'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) che dall'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. Pertanto il fabbricato, ad eccezione della parte strutturale in c.a., incluse le fondazioni (ultimati presumibilmente prima della scadenza dei tre anni, essendo stata redatta la relazione a strutture ultimate tre mesi dopo la scadenza dei termini previsti pari a tre anni dalla data di rilascio della Concessione) è da ritenersi realizzato in assenza di titolo autorizzativo, atteso che non è stata riscontrata la presenza di altre Concessioni Edilizie, oltre la Concessione Edilizia n. 50 del 21/06/1989. Inoltre dalla lettura degli atti relativi alla Concessione Edilizia n. 50/89 si rileva che tutto il piano seminterrato risulta interessato da atto di vincolo di non edificazione e di vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 19 del 31/03/1972 redatto dal Notaio Leoluca Crescimanno, e registrato al proprio repertorio al n. 39465 del 06/06/1989. Infine si rileva che durante il sopralluogo del 29/03/2019 dichiarava che la Concessione Edilizia era stata rilasciata senza il dovuto parere della Soprintendenza. Avendo riscontrato che nella Concessione Edilizia n. 50/89 non veniva indicata nessuna autorizzazione da parte della Soprintendenza di Palermo, lo scrivente effettuava ulteriori riscontri presso la stessa Soprintendenza di Palermo. Con il D.A. n° 2386 del 26/09/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 15/12/1990, Parte I n. 56, unitamente al relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'Albo Pretorio del Comune di Monreale (PA) in data 20/12/1988 (data di decorrenza del vincolo secondo la Soprintendenza di Palermo), buona parte del territorio di Monreale (PA) veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39. In forza di quanto sopra la Concessione Edilizia n. 50/89 è stata rilasciata dal Comune di Monreale senza richiedere preventivamente il N.O. dovuto da parte della Soprintendenza per la presenza del vincolo paesaggistico vigente a far data dal 20/12/1988.

Lotto 6 (D6)

In riferimento alla liceità del fabbricato di cui l'immobile è parte, dalle verifiche effettuate presso il Settore Edilizia Privata del Comune di Monreale (PA), si rileva che per la realizzazione dello stesso è stata rilasciata in data 21/06/1989 la Concessione Edilizia n. 50 a nome delle debitrice esecutate, proprietarie del terreno. Successivamente all'inizio dei lavori (iniziati il 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale), e precisamente in data 15/04/1992, come rilevabile dagli atti allegati alla prefata Concessione, veniva protocollata istanza di richiesta di autorizzazione in "Variante al progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 01/06/1989" assunta al prot. 849 del settore Urbanistica del Comune di Monreale. La Commissione Edilizia nella seduta del 29/11/1994 esprimeva parere favorevole al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione in Variante. A seguito di tale parere favorevole, dalla verifica degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50, e dalle ulteriori verifiche effettuate presso il settore Edilizia Privata di Monreale, non risulta essere stata rilasciata alcuna Concessione in Variante. All'interno del fascicolo della

Concessione Edilizia n. 50/89 risultano presenti altresì, due note dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo. Nella prima, rilasciata in data 24/06/1989 con prot. 13460 si restituiva una copia del progetto "munito della attestazione dell'avvenuta presentazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/11/1982 n. 135 e dell'art. 4 della L. 5/11/1971 n. 1086" (non rinvenuta all'interno del fascicolo). Con la seconda nota del 26/11/1993, prot. 28558, rilasciata ai sensi dell'art. 28 della L. 02/02/74 n. 64, dell'art. 8 della L.R. 135/82 e dell'art. 2 della L.R. 20/87, visto il deposito della relazione a strutture ultimate redatta in data 30/09/1992 dal Direttore dei Lavori, veniva certificato dall'Ufficio che "i lavori in oggetto non danno luogo ad osservazioni in ordine alla L. 64/74" (All. 5i). Si rileva altresì che, all'interno del fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 non è stata rinvenuta copia della comunicazione di fine lavori. Come detto in precedenza, la Concessione Edilizia è stata rilasciata in data 21/06/1989 e nella stessa è specificato che i lavori dovranno essere iniziati ed ultimati entro i termini massimi di cui all'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) e dell'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. In particolare, dette norme prevedono che "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. [...] Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata." Dalla lettura degli atti presenti nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89 si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 21/07/1989 come da comunicazione assunta al prot. 1648 del 18/07/1989 del Comune di Monreale, e pertanto entro un anno dalla data di rilascio della Concessione (21/06/1989). Diversamente, per quanto concerne la comunicazione di fine lavori, la stessa non è presente nel fascicolo della Concessione Edilizia n. 50/89. Ulteriore riscontro è stato eseguito all'Ufficio del Genio Civile di Palermo, presso il quale in data 03/07/2019 lo scrivente protocollava istanza di accesso atti del fascicolo n. 1300/89 relativo al fabbricato di cui l'immobile è parte. Tale ricerca, finalizzata alla visione della documentazione presente, con particolare riguardo alla relazione a strutture ultimate, redatta in data 30/09/1992 dall'Arch. Romano, non ha prodotto risultati in quanto il fascicolo, seppur esistente, è risultato non reperibile, come da nota trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile a mezzo PEC. In considerazione di quanto sopra, non è stato possibile determinare la data di fine lavori; l'unico documento ufficiale, menzionato nell'Attestazione di deposito ex L.R. 135/82 del 26/11/1993, prot. 28558 del Genio Civile di Palermo, è la data di redazione della Relazione a Strutture Ultimate del 30/09/1992, data successiva al termine di tre anni, previsti sia dall'art. 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 (Legge Bassanini) che dall'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. Pertanto il fabbricato, ad eccezione della parte strutturale in c.a., incluse le fondazioni (ultimati presumibilmente prima della scadenza dei tre anni, essendo stata redatta la relazione a strutture ultimate tre mesi dopo la scadenza dei termini previsti pari a tre anni dalla data di rilascio della Concessione) è da ritenersi realizzato in assenza di titolo autorizzativo, atteso che non è stata riscontrata la presenza di altre Concessioni Edilizie, oltre la Concessione Edilizia n. 50 del 21/06/1989. Inoltre dalla lettura degli atti relativi alla Concessione Edilizia n. 50/89 si rileva che tutto il piano seminterrato risulta interessato da atto di vincolo di non edificazione e di vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 19 del 31/03/1972 redatto dal Notaio Leoluca Crescimanno, e registrato al proprio repertorio al n. 39465 del 06/06/1989. Infine si rileva che durante il sopralluogo del 29/03/2019 dichiarava che la Concessione Edilizia era stata rilasciata senza il dovuto parere della Soprintendenza. Avendo riscontrato che nella Concessione Edilizia n. 50/89 non veniva indicata nessuna autorizzazione da parte della Soprintendenza di Palermo, lo scrivente effettuava ulteriori riscontri presso la stessa Soprintendenza di Palermo. Con il D.A. n° 2386 del 26/09/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 15/12/1990, Parte I n. 56, unitamente al relativo verbale della

Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'Albo Pretorio del Comune di Monreale (PA) in data 20/12/1988 (data di decorrenza del vincolo secondo la Soprintendenza di Palermo), buona parte del territorio di Monreale (PA) veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39. In forza di quanto sopra la Concessione Edilizia n. 50/89 è stata rilasciata dal Comune di Monreale senza richiedere preventivamente il N.O. dovuto da parte della Soprintendenza per la presenza del vincolo paesaggistico vigente a far data dal 20/12/1988.

L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n. 380 e di cui all'art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n. 47. La relazione su citata potrà essere consultata dagli interessati sui siti internet astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio aste-click offerto dal Gruppo Edicom e sul Portale delle Vendite Pubbliche.

10) Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trovano, meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo.

11) Il lotto aggiudicato sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall'art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso spettante al Delegato per la fase di trasferimento del bene (che verrà liquidato dal Giudice dell'esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura di legge), oneri fiscali e previdenziali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale e l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta. Sono, invece, a carico della procedura le spese necessarie alla cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario potrà essere determinato dal G.E. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente.

12) Visite degli immobili

Per maggiori informazioni rivolgersi al Custode Giudiziario Avv. Giovanni Maggialetti contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento o tramite e-mail (cellulare 351.7480322 – email studiomaggialetti@gmail.com– pec giovannimaggialetti@pecavvpa.it).

Si precisa che eventuali richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (<http://venditepubbliche.giustizia.it>), attraverso la funzione “PRENOTA VISITA IMMOBILE” presente nel dettaglio di ogni annuncio ivi pubblicato.

Si precisa infine che le visite saranno consentite esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare n. 5/2020 emessa dai Giudici della Sesta Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari - del Tribunale di Palermo in data 24/9/2020 che qui di seguito si indicano:

- la visita sarà consentita esclusivamente alla persona che ha presentato la relativa richiesta e con la partecipazione di un solo accompagnatore;
- l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno rispettare rigorosamente l'orario di visita comunicato dal Custode e munirsi a propria cura di mascherina e gel igienizzante per le mani o guanti monouso;
- l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno dichiarare su apposito modulo fornito dal custode, di non essere a conoscenza di una propria positività al Covid 19, di non essere in atto sottoposti a misure di isolamento e di non presentare sintomi riconducibili al Covid 19;
- la visita dovrà svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e alla costante presenza del custode giudiziario o del suo delegato; inoltre ai visitatori non è consentito spostarsi autonomamente da un ambiente all'altro e toccare le superfici (quali, a titolo esemplificativo, arredi, porte, finestre e maniglie);
- il mancato rispetto delle suddette prescrizioni legittimerà il custode a negare l'accesso al visitatore.

13) Ove l'immobile aggiudicato sia occupato dal debitore o da terzi in difetto di titolo opponibile alla procedura, l'aggiudicatario, **con dichiarazione da riportare a verbale di vendita**, può richiederne la liberazione a cura del Custode Giudiziario, con avvertimento che, in difetto, quest'ultimo si intenderà esonerato dal provvedere alla liberazione. Si sottolinea che la richiesta di liberazione a cura della custodia dovrà pervenire entro e non oltre la chiusura della vendita.

14) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato - sui siti internet

astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio aste-click offerto dal Gruppo Edicom e Astalegale.net.

15) In ottemperanza a quanto disposto in seno all'ordinanza di delega, il presente avviso di vendita viene comunicato ai creditori e notificato al debitore esecutato, nonché, ove sussistenti, ai creditori iscritti non intervenuti, ai comproprietari, ai coniugi separati o divorziati assegnatari dell'immobile.

Palermo, 8 febbraio 2025

Il Professionista Delegato

Avv. Giovanni Maggialetti